



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Circolare sugli accrediti per compiti assistenziali

Valida dal 1° gennaio 1997

Stato 1° gennaio 2007

318.104.01 i CACA

4.08

Prefazione

Il 1° gennaio 1997 è entrata in vigore la 10^a revisione dell'AVS. A partire da questa data le persone interessate potranno quindi far valere per la prima volta accrediti per compiti assistenziali giusta l'[art. 29^{septies} LAVS](#). La presa in considerazione degli accrediti per compiti assistenziali pone questioni inerenti a vari ambiti, per cui la presente circolare disciplina la procedura relativa al diritto all'attribuzione di tali accrediti e le condizioni legali. Essa è parte integrante delle Direttive e circolari sulle rendite, volume 2.

I futuri cambiamenti ed adattamenti continueranno ad essere inviati sotto forma di fogli sostitutivi.

Prefazione

Il presente supplemento alla Circolare sugli accrediti per compiti assistenziali contiene le pagine sostitutive e le pagine nuove relative alle modifiche in vigore dal 1° gennaio 2000. Le pagine sostitutive e le singole modifiche sono contrassegnate dalla data d'entrata in vigore, le une in basso a destra, le altre sotto il numero marginale corrispondente (1/00). I fogli sciolti sostituiti sono da inserire nell'apposito raccoglitore nero.

Finora gli accrediti per compiti assistenziali erano accordati al più presto dall'entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS. In una sentenza fondamentale, il Tribunale federale delle assicurazioni, in assenza di una base legale, ha annullato questa prassi e statuito che, in virtù della prescrizione di 5 anni prevista nell'[art. 29^{septies} cpv. 5 LAVS](#), il diritto ad accrediti per compiti assistenziali sussiste anche prima dell'entrata in vigore della suddetta revisione (cfr. N. 2006). Per questo motivo il N. 7001 è stato abrogato.

Prefazione

Il presente supplemento 2 alla Circolare sugli accrediti per compiti assistenziali contiene le pagine sostitutive e le pagine nuove relative alle modifiche in vigore dal 1° gennaio 2002. Le pagine sostitutive e le singole modifiche sono contrassegnate dalla data d'entrata in vigore, le une in basso a destra, le altre sotto il numero marginale corrispondente (1/02). I fogli sciolti sostituiti sono da inserire nell'apposito raccoglitore nero.

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha annullato la prassi finora in vigore secondo cui solo in caso di concessione di un assegno per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI almeno di grado medio esiste il diritto ad un accredito per compiti assistenziali e ha stabilito che gli accrediti per compiti assistenziali devono essere conteggiati anche quando esiste il diritto ad un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare.

Premessa

Il presente supplemento 3 contiene le pagine sostitutive della Circolare sugli accrediti per compiti assistenziali con le modifiche che entreranno in vigore il 1° gennaio 2003. Le pagine sostitutive sono contrassegnate in basso a destra dalla data dell'entrata in vigore, le singole modifiche dall'annotazione 1/03 sotto il rispettivo numero marginale. I fogli sciolti sostituiti vanno inseriti sistematicamente nel classificatore nero previsto allo scopo.

Il supplemento 3 contiene solo modifiche redazionali rese necessarie dalla nuova edizione del volume 1 delle Direttive e circolari sulle rendite.

I futuri cambiamenti ed adattamenti continueranno ad essere inviati sotto forma di fogli sostitutivi.

Premessa

Il presente supplemento 4 contiene le pagine sostitutive della Circolare sugli accrediti per compiti assistenziali con le modifiche che entreranno in vigore il 1° gennaio 2004. Le pagine sostitutive e le singole modifiche sono contrassegnate dall'annotazione 1/04 (data dell'entrata in vigore), le une in basso a destra, le altre sotto il numero marginale corrispondente. I fogli sciolti sostituiti vanno inseriti sistematicamente nel classificatore nero previsto a tale scopo.

Il supplemento 4 contiene solo una modifica materiale. In una sentenza (H 306/02) il Tribunale federale delle assicurazioni ha infatti precisato che la persona assistita vive prevalentemente nell'economia domestica della persona che le prodiga le cure se vi trascorre annualmente almeno 180 giorni.

Le future modifiche ed aggiunte continueranno ad essere inviate sotto forma di fogli sostitutivi.

Premessa

Il presente Supplemento 5 contiene le pagine sostitutive della Circolare sugli accrediti per compiti assistenziali. Le pagine sostitutive sono contrassegnate in basso a destra dalla data dell'entrata in vigore, le singole modifiche dall'annotazione 1/05 sotto il rispettivo numero marginale. I fogli sciolti sostituiti vanno inseriti sistematicamente nel classificatore nero previsto allo scopo.

Il supplemento 5 contiene solo un adeguamento redazionale e modifiche materiali concernenti l'assegno per minorenni grandi invalidi bisognosi di cure introdotto con la 4a revisione AI.

Le future modifiche e aggiunte potranno essere inserite mediante fogli sostitutivi.

Premessa

Il presente supplemento contiene soltanto una modifica materiale concernente l'attribuzione di un accredito per compiti assistenziali per minorenni bisognosi di cure al beneficio di un assegno per grandi invalidi. Di regola è possibile che, finché il minorenne bisognoso di cure e beneficiario di un assegno per grandi invalidi compie i 16 anni, vi sia diritto simultaneamente sia ad un accredito per compiti assistenziali che ad un accredito per compiti educativi. Questo può succedere quando la persona che detiene l'autorità parentale e il parente che accudisce il minorenne sono due persone diverse. L'articolo [29^{septies} capoverso 2 LAVS](#) non si riferisce infatti alla persona che dà diritto all'accredito, ma all'avente diritto. Si può quindi immaginare che nel corso dello stesso anno civile la madre biologica di un minorenne adempia le condizioni del diritto all'accredito per compiti educativi, in quanto le è attribuita la custodia del figlio, e la nonna, che non ha ancora diritto alla rendita e si occupa nella medesima economia domestica del minorenne bisognoso di cure al beneficio di un assegno per grandi invalidi, abbia diritto a un accredito per compiti assistenziali.

Indice

1.	Condizioni generali.....	10
2.	Richiesta di attribuzione degli accreditati per compiti assistenziali.....	11
3.	Esame delle condizioni	12
3.1	In generale	12
3.2	Assegno per grandi invalidi	12
3.3	Grado di parentela	13
3.4	Comunione domestica	13
4.	Procedura se le condizioni non sono adempite.....	14
5.	Anni di assistenza computabili	14
6.	Iscrizione nel conto individuale	14
7.	Abrogato.....	15
8.	Entrata in vigore	15

1. Condizioni generali

- 1001
1/02 Gli accrediti per compiti assistenziali sono attribuiti per i periodi in cui una persona è assicurata e si occupa di parenti bisognosi di cure giusta il N. 3007 che vivono in comunione domestica con essa e beneficiano di un assegno per grandi invalidi dell'AVS, dell'AI, dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare almeno di grado medio.
- 1002
1/07 L'assegno per grandi invalidi concesso ai minorenni bisognosi di cure è equiparato all'assegno per grandi invalidi ai sensi del N. 1001. Di regola, questo assegno è accordato solo per il periodo tra il compimento dei 16 e dei 18 anni, poiché fino al compimento dei 16 anni sono attribuiti gli accrediti per compiti educativi. Se il minorenne bisognoso di cure è assistito da parenti in linea ascendente o discendente (N. 3007), gli accrediti per compiti assistenziali possono essere assegnati anche per periodi precedenti il sedicesimo anno d'età. Ne consegue che, per lo stesso anno civile, il minorenne bisognoso di cure può dar diritto sia a un accredito per compiti educativi sia a un accredito per compiti assistenziali. Questo è possibile solo se la persona che si occupa del minorenne non beneficia simultaneamente all'accredito per compiti educativi a favore di quest'ultimo.
- 1003 L'accredito per compiti assistenziali può essere fatto valere dalla persona che prodiga le cure al più presto dall'anno civile che segue il compimento dei 17 anni e al più tardi fino al 31 dicembre dell'anno civile che precede l'insorgenza dell'evento assicurato di vecchiaia.
- 1004
1/07 Per gli anni civili in cui sussiste contemporaneamente il diritto agli accrediti per compiti educativi non possono essere assegnati, per la stessa persona, accrediti per compiti assistenziali.

1005
1/07 Nella presente circolare, le persone dello stesso sesso che vivono in unione domestica registrata ([art. 13a LPGA](#)) sono equiparate ai coniugi. Questo vale in particolare per i N. 3007 e 6003–6005.

2. Richiesta di attribuzione degli accrediti per compiti assistenziali

2001 La persona che fa valere il diritto a un accredito per compiti assistenziali deve annunciarsi presso la cassa cantonale di compensazione del domicilio della persona assistita ([art. 52 I cpv. 1 OAVS](#)).

2002 Si concede un solo accredito per ogni persona assistita. Se una persona assiste contemporaneamente più persone, può pretendere un solo accredito. Se parecchie persone assistono un parente e tutte soddisfano contemporaneamente le condizioni per il computo di accrediti per compiti assistenziali, tale accredito è suddiviso in parti uguali tra tutte le persone che ne hanno diritto.

2003 La persona che prodiga le cure deve fare valere il diritto all'accredito per compiti assistenziali ogni anno per l'anno precedente presentando un modulo di richiesta ([art. 52 I cpv. 1 OAVS](#)). Se più persone fanno valere il diritto all'accredito per compiti assistenziali per le cure prodigate allo stesso parente, devono presentare la loro domanda congiuntamente.

2004 Il modulo di richiesta deve essere firmato sia dalla persona che prodiga le cure sia da quella che le riceve o, se quest'ultima non è in grado di farlo, dal suo rappresentante. L'[articolo 67 OAVS](#) (o i N. 1101 e segg. DR) si applica per analogia.

2005 Se una persona supplementare fa valere successivamente il diritto all'accredito per compiti assistenziali, ciò non comporta una nuova ripartizione dell'accredito per l'anno in corso.

- 2006 Il diritto ad un accredito per un determinato anno si estingue in ogni caso se non è stato fatto valere entro cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno civile in cui la persona è stata assistita.

3. Esame delle condizioni

3.1 In generale

- 3001 Le persone che fanno valere un accredito per compiti assistenziali devono allegare, quando inoltrano la prima richiesta, documenti d'identità ufficiali che certifichino i dati personali della persona che prodiga le cure e di quella che le riceve (ad esempio, libretto di famiglia).
- 3002 Se mancano documenti d'identità e le indicazioni figurano nei registri pubblici, la cassa di compensazione può consultare tali documenti oppure procurarsi degli estratti.
- 3003 La cassa di compensazione deve anche esaminare in particolare se la persona che prodiga le cure non ha diritto ad accrediti per compiti educativi durante l'anno civile per cui fa valere il suo diritto ad accrediti per compiti assistenziali.

3.2 Assegno per grandi invalidi

- 3004 La cassa di compensazione deve esaminare in modo adeguato se la persona assistita può far valere il diritto ad un assegno per grandi invalidi conformemente ai N. 1001 e 1002.
1/05
- 3005 Abrogato
1/02
- 3006 Quando occorre accertare se nel singolo caso vada versato un assegno per minorenni grandi invalidi bisognosi di cure, va fatta richiesta presso l'ufficio AI competente che indicherà, oltre al grado di grande invalidità del minorenne bisognoso di cure, anche il luogo di soggiorno prevalente.
1/05

3.3 Grado di parentela

- 3007 Per parenti giusta l'[art. 29^{septies} cpv. 1 LAVS](#) s'intendono i bisnonni, i nonni, i genitori, i suoceri, il coniuge, i fratelli e le sorelle, i figli, i figliastri e i nipoti. Tale elenco è esauriente.
- 3008 Se sussistono dubbi sul grado di parentela, si deve inoltrare una richiesta d'informazioni con certificato di stato civile (modulo 318.271) all'ufficio di stato civile del luogo di origine sia della persona assistita sia di quella che prodiga le cure.
- 3009 1/03 Il certificato di stato civile può essere utilizzato solo per informazioni relative a cittadini svizzeri. Le richieste concernenti cittadini stranieri residenti in Svizzera devono essere inoltrate all'ufficio di controllo degli abitanti del luogo di domicilio con riferimento all'[articolo 32 LPGA](#).

3.4 Comunione domestica

- 3010 La persona bisognosa di cure deve vivere in comunione domestica con la persona che l'assiste non solo dal profilo formale, bensì anche da quello materiale. Se la persona assistita non vive prevalentemente in comunione domestica con la persona che le prodiga le cure, non può essere concesso un accredito per compiti assistenziali. Ciò avviene ad esempio quando la persona assistita soggiorna presso la persona che se ne occupa solo durante il fine settimana o le vacanze.
3010. 1 1/04 La persona assistita vive quindi prevalentemente nell'economia domestica della persona che le prodiga le cure se vi trascorre annualmente almeno 180 giorni.
- 3011 La condizione dell'economia domestica comune è adempita quando sia la persona che prodiga le cure che quella che le riceve vivono
- 3012 – nello stesso appartamento ([art. 52 g lett. a OAVS](#));
- 3013 – nello stesso edificio ([art. 52 g lett. b OAVS](#)) o

- 3014 – in appartamenti situati in edifici diversi sullo stesso terreno o su un terreno vicino ([art. 52 g lett. c OAVS](#)). Tuttavia, gli edifici o i terreni non devono necessariamente appartenere alla stessa azienda o costituire un'unità economica.

4. Procedura se le condizioni non sono adempite

- 4001 Se una persona che prodiga le cure inoltra una domanda d'accrediti per compiti assistenziali e questi non possono esserle concessi, ne sarà informata mediante una decisione.

5. Anni di assistenza computabili

- 5001 Sono computati solo gli anni interi di assistenza. Di regola l'anno in cui sorge il diritto all'accredito non è preso in considerazione.
- 5002 Quando l'anno civile in cui sorge il diritto all'accredito coincide con quello in cui tale diritto si estingue, si computa sempre un anno intero.
- 5003 L'anno civile in cui il diritto all'accredito si estingue è computato interamente. Ciò riguarda in particolare l'anno civile in cui
- la persona assistita perde il diritto all'assegno per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI almeno di grado medio;
 - la persona assistita muore o
 - la persona che prodiga le cure e quella che le riceve non vivono più nella stessa economia domestica.

6. Iscrizione nel conto individuale

- 6001 Per quanto attiene all'iscrizione dell'accredito per compiti assistenziali nel conto individuale si applicano le disposizioni delle direttive concernenti il certificato di assicurazione e il conto individuale. Riguardo al momento dell'iscrizio-

ne sono applicabili per analogia le disposizioni relative ai redditi provenienti dall'attività lucrativa.

- 6002 Se la persona bisognosa di cure è stata assistita da una sola persona, si iscrive nel CI un intero accredito per compiti assistenziali. Se invece parecchie persone adempiono le condizioni, tale accredito è suddiviso tra tutte le persone che hanno prestato le cure ed iscritto con la frazione corrispondente nel CI della persona interessata.
- 6003 Per le persone sposate l'accredito per compiti assistenziali è suddiviso tra i coniugi prima dell'iscrizione nel CI e iscritto in parti uguali nel rispettivo CI, a condizione che il coniuge adempia la qualità di assicurato.
- 6004 Se uno dei coniugi ha già raggiunto l'età del pensionamento ([art. 29^{septies} cpv. 6 LAVS](#)) o il coniuge che non presta le cure non è assicurato, l'accredito per compiti assistenziali non sarà ripartito tra i coniugi durante l'anno civile corrispondente.
- 6005 L'accredito per compiti assistenziali non sarà nemmeno suddiviso durante l'anno civile del matrimonio, dello scioglimento dello stesso o del decesso ([art. 52 k](#) in relazione con l'[art. 52 f cpv. 1 OAVS](#)).

1/00 **7. Abrogato**

7001 Abrogato
1/00

8. Entrata in vigore

8001 La presente circolare entra in vigore il 1° gennaio 1997.